



## **COMUNE DI VENEZIA**

DIREZIONE: Direzione Avvocatura Civica

SERVIZIO: Attività Amministrativa e Recupero Crediti

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: TRENTO FEDERICO

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ENTE.GEDI.002 – AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL RICORSO PER ATP R.G. N. 21023/2025 DAVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA (REG. 836/2025) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (COD.SRC 2026 02). DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D. LGS. 267/2000). CIG BB39AC9677

Proposta di determinazione (PDD) n. 902 del 13/04/2026

Determinazione (DD) n. 922 del 28/04/2026

Fascicolo N.653/2025 - TRIBUNALE DI VENEZIA - CONDOMINIO C. C/COMUNE DI VENEZIA E ALTRI (REG 836/2025)

## **L'Avvocato Direttore**

Visto l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

### **Premesso che:**

- con ricorso ex art. 696 c.p.c., avanti il Tribunale di Venezia, il Condominio C. ha chiesto - nel contraddittorio con il Comune di Venezia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche e con la Regione Veneto - l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato dei luoghi (relativi al piano terra dell'immobile e al giardino), lato Rio di Noale, e l'effettiva sussistenza dei danni, individuandone natura e causa, nonché di procedere alla loro quantificazione e di indicare tutti gli interventi necessari alla loro eliminazione, con la relativa stima dei costi;
- il Tribunale di Venezia, con decreto n. 2496 del 18/02/2026, ha accolto il ricorso ammettendo la consulenza tecnica preventiva volta all'accertamento dello stato dei luoghi e all'individuazione delle cause e della natura ed entità delle riparazioni necessarie per la rimessione in pristino e, per l'effetto, ha provveduto alla nomina di un C.T.U. al quale è stata demandata la redazione dell'elaborato peritale in risposta al quesito di cui alla parte motiva del predetto decreto;
- il Comune di Venezia, al fine di tutelare i propri interessi, ha necessità di provvedere alla designazione di un consulente tecnico di parte a seguito della C.T.U. disposta dal Tribunale di Venezia con il summenzionato decreto;
- per la specificità delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico, nonché per la complessità e settorialità della materia, tale professionalità non può essere reperita all'interno dell'organico dell'Amministrazione e deve pertanto essere individuata mediante conferimento di un incarico professionale esterno.

### **Preso atto che:**

- l'articolo 5, comma 3 del "*Regolamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione*" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 619 del 18 dicembre 2014 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 14 maggio 2019, prevede che gli avvocati e i consulenti esterni siano nominati con determinazione dell'Avvocato Direttore;
- l'incarico sopracitato non è assoggettato al "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni*" approvato con delibera di GC n. 171 del 14.03.2008 e successivamente modificato con deliberazione GC n. 277 del 24.4.2008, GC n. 686 del 20.11.2008, GC n. 299 del 18.06.09 e G.C. n.191 del 4.6.2018, in ragione di quanto previsto all'art.1, comma 4, lettera d) del Regolamento stesso, trattandosi di incarico professionale conferito per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, e che tale incarico fa parte del cod. SRC 2026 02;
- l'art. 56, comma 1, lettera h) n. 1) sub 1.2) del vigente D.Lgs 36/2023 esclude dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici i servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;
- la suddetta norma necessita di essere coordinata con l'art. 13, comma 5, dello stesso D.lgs 36/2023, il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice: principio del risultato (art. 1); principio della fiducia (art. 2); principio dell'accesso al mercato (art. 3);

**Rilevato che:**

- l'Avvocatura Civica ha interpellato mediante Richiesta di offerta **PG 143445 del 16/03/2026**, trasmessa tramite Piattaforma certificata di gestione delle gare telematiche in uso presso l'Ente, **l'Ing. Nicolò Vistosi** (P.IVA 03528370277);
- il succitato professionista ha presentato un'offerta economica, acquisita agli atti con **PG 191996 del 08/04/2026**, per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto pari a **€ 7.000,00**, comprensivo di spese generali di studio e trasporto alle operazioni peritali, oltre IVA e accessori di legge e così per complessivi **€ 8.881,60** da corrispondersi un terzo al conferimento dell'incarico, e quindi alla sottoscrizione del contratto, e il consuntivo all'invio delle osservazioni formali;
- il preventivo trasmesso dall'**Ing. Vistosi** per le attività ivi specificate, è stato ritenuto congruo e commisurato in relazione alla particolare importanza, natura, complessità, difficoltà del giudizio e valore della causa;
- si rende pertanto necessario impegnare la somma di **€ 8.881,60** comprensiva di spese generali, CPA, IVA e spese vive, con la precisazione che non essendo determinabile la durata del rapporto contrattuale la somma viene impegnata nell'esercizio in cui il contratto viene stipulato, ai sensi del punto 5.3 lettera g) dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011;

**Dato atto che:**

- la particolare competenza, professionalità e conoscenza della materia, oggetto del procedimento **RG 21023/2025**, attestata da *curriculum vitae* conservato agli atti della Direzione **PG 191996 del 08/04/2026**, rendono opportuno - fermo restando il rispetto del principio di trasparenza e rotazione come attestato da apposita *check list* conservata agli atti dell'Ufficio - conferire l'incarico di consulente tecnico di parte all'**Ing. Nicolò Vistosi**;
- l'**Ing. Nicolò Vistosi** ha trasmesso la dichiarazione, acquisita con **PG 191996 del 08/04/2026**, attestante:
  - l'assenza di conflitti di interesse;
  - assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
  - l'assenza di stipulazione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e l'assenza di conferimento di incarichi ad ex dipendenti del Comune di Venezia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA nei confronti dell'operatore, per tutto il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. clausola "anti-pantouflage") ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
  - la presa visione del Protocollo di Legalità perfezionato il 9 ottobre 2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'Anci, con l'impegno a rispettare e accettare incondizionatamente le clausole di cui al citato Protocollo e di accettare che il loro mancato rispetto prevede la risoluzione del rapporto contrattuale;
- per il presente incarico è stato acquisito il codice **CIG BB39AC9677** nel rispetto della l. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, trattandosi di contratto di importo inferiore ad € 40.000,00, il contributo a favore di ANAC non è dovuto, come da deliberazione n. 598 del 30 dicembre 2024 e ss.mm.ii.

**Dato atto che** l'affidamento dell'incarico verrà perfezionato mediante sottoscrizione di un contratto il cui schema costituisce l'Allegato 1 della presente determinazione;

**Richiamato** l'articolo 192 del D. lgs. 18 agosto 2000 n.267, prevede l'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

Precisato, pertanto, ai sensi della disposizione normativa succitata, che:

- a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine della difesa dell'Ente nel ricorso per ATP R.G. n. 21023/2025 davanti al Tribunale di Venezia;
- b) il contratto verrà stipulato in forma scritta;
- c) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto;

**Tutto ciò premesso:**

- visto l'articolo 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità dei Dirigenti degli Enti Locali;
- richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione delle spese, di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23.06.2011, n. 118;
- accertato, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;
- atteso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 18/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 – DUP – Sezione Strategica 2026 Sezione Operativa 2026-2028 e che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 30.12.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;
- dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'approvazione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 09.11.2016;
- dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000;
- dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.7 del Codice di Comportamento interno - approvato con Delibera di Giunta Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013 e da ultimo modificato con Delibera di G.C. n. 78 del 13.04.2023 - in capo al firmatario dell'atto, e dichiarata assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento comunicata con **PG 198138 del 10/04/2026** e agli atti dell'Avvocatura Civica;
- ritenuto di non trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 commi 3 bis e 4, della L. 488/1999 in quanto l'incarico in oggetto non è riconducibile alla fattispecie di beni o servizi;
- dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Avvocato Federico Trento;

**d e t e r m i n a**

- di dare atto che il presente provvedimento viene adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, con le modalità descritte in premessa;
- di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'**Ing. Nicolò Vistosi** (P.IVA 03528370277), l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento per ricorso per ATP R.G. n. 21023/2025 davanti al Tribunale di Venezia (Reg. 836/2025);
- di approvare lo schema di contratto che costituisce l'**Allegato 1** della presente determinazione;
- di impegnare per la causale di cui alle premesse la somma complessiva di € **8.881,60** al capitolo cap. 10503 art.99 Altre Spese legali - altre spese legali codice gestionale 002, a carico

del bilancio di previsione 2026 – Azione di Spesa ENTE.GEDI.002 “*avvocati domiciliatari avanti il Consiglio di Stato, Corte di Cassazione e altre autorità giudiziarie e consulenti tecnici di parte*”, spesa finanziata da entrate correnti – **CIG BB39AC9677**;

- di dare atto che alla liquidazione del dovuto all’**Ing. Nicolò Vistosi** (P.IVA 03528370277), si provvederà con successiva disposizione dirigenziale;

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 28 del d.lgs. 36/2023;

- di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato del responsabile del servizio finanziario con l’apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto dalla circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9/11/2016;

- di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

Allegato 1: schema contratto

L'Avvocato Direttore  
Antonio Iannotta / InfoCert  
S.p.A.\*

\*L’atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 28/04/2026